

Studio Sbreviglieri Rag. Marco
Via F.lli Cervi 3
46036 Villa Poma di Borgo Mantovano (MN)
Tel. 0386.864222
consulenza@studiosbreviglieri.it
paghe@studiosbreviglieri.it
www.studiosbreviglieri.it

Alla Spett.le Clientela di Studio

OGGETTO: Le principali norme fiscali e del lavoro della Legge di Bilancio 2024

La Legge di Bilancio per il 2024, ovvero la n.213 del 30 dicembre 2023, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023.

Di seguito viene riportata una sintesi delle principali norme di carattere fiscale e del lavoro, in ordine cronologico, che sono entrate in vigore, in linea generale e salvo diverse disposizioni, il 1° gennaio 2024.

Molte delle norme qui riportate verranno poi approfondite, nel corso del tempo, anche in occasione della emanazione di decreti, provvedimenti attuativi o di documenti di prassi chiarificatori.

ARTICOLO 1, COMMA 15 - ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORI DIPENDENTI

I lavoratori dipendenti continueranno a godere, anche nel corso del **2024**, della **riduzione del cuneo contributivo di 6 punti percentuali**.

Ne deriva, pertanto, che:

- Laddove la retribuzione imponibile (imponibile previdenziale) superi il limite pari a **2.692 euro** al mese, **non spetterà alcuna riduzione** della quota a carico del lavoratore.
- Laddove la retribuzione imponibile **superi il limite pari a 1.923 euro**, ma sia, comunque, di importo **minore o pari a 2.692 euro** al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del **6%**;
- Laddove la retribuzione mensile **non superi il limite pari a 1.923 euro**, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del **7%**.

La disposizione in commento precisa altresì che gli incrementi della percentuale di esonero ivi previsti **sono riconosciuti senza effetti sul rateo di tredicesima**. Pertanto, **l'applicazione dell'esonero contributivo relativamente alla tredicesima mensilità** – o al singolo rateo di tredicesima, laddove l'ulteriore mensilità sia erogata mensilmente, invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2024 – **è espressamente escluso dalla legge**.

Per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, **l'incentivo è cumulabile**, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, **con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente**, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro.

ARTICOLO 1, COMMA 16 – ESTENSIONE DEL LIMITE DEI FRINGE BENEFIT

Viene disposto che, per il solo periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, [...], del Dpr 917/1986, che prevede, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, che **non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore**, nel periodo d'imposta a euro 258,23, entro il limite complessivo di euro 1.000:

- il valore dei **beni ceduti e dei servizi prestati** ai lavoratori dipendenti (pertanto NON denaro, ndr), nonché
- le **somme erogate o rimborsate** ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.**

Tale limite di **euro 1.000 è elevato a euro 2.000**, su dichiarazione del lavoratore dipendente di avervi diritto, **per i lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Dpr 917/1986, **ossia che possiedano un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili, ovvero, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, un reddito complessivo non superiore a euro 4.000, sempre al lordo degli oneri deducibili.

Tra le più frequenti tipologie di fringe benefit assegnati ai lavoratori, **rientrano nel limite di esenzione**, per esempio, gli importi già valorizzati in busta paga a titolo di fringe benefit continuativo, come la concessione **in uso promiscuo** al dipendente dell'auto aziendale.

Si rammenta che al fine del superamento dei nuovi limiti di esenzione **non si devono considerare**, invece, gli importi che, rientranti nell'art. 51, sono gestiti autonomamente a livello fiscale (esempio: i contributi per l'assistenza sanitaria integrativa superiori a euro 3.615,20, i ticket restaurant superiori, rispettivamente, euro 4 per quelli cartacei e a euro 8 per quelli elettronici, ecc.).

Come per lo scorso anno, **i datori di lavoro che intendono fruire della norma agevolatrice devono provvedere ad informare le rappresentanze sindacali unitarie** laddove presenti.

Come per le analoghe precedenti agevolazioni, il lavoratore sarà chiamato a **presentare una ulteriore autodichiarazione** in cui saranno elencate le spese per le quali si chiederà il rimborso.

Come tutti i benefit, gli importi agevolati in trattazione **devono transitare dal LUL** per il conseguente trasferimento alla certificazione annuale del dipendente (CU/2025).

ARTICOLO 1, COMMA 18 – PREMI DI PRODUTTIVITÀ E IMPOSTA SOSTITUTIVA

Viene disposto che, anche per l'anno 2024, **l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%**.

Si ricorda che i premi di produttività sono quelli di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 208/2015, che fa riferimento agli **emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile** e la cui corresponsione sia legata a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili**, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Il regime tributario per tali premi di produttività, fatta salva l'ipotesi di espressa rinunzia da parte del lavoratore, con conseguente applicazione del **regime ordinario di tassazione**, consiste in **un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali**, pari al 10%, e nel 2024, come detto sopra, abbassata al 5%. L'imposta sostitutiva ridotta sarà applicabile su un **importo massimo di premio pari a 3mila euro**, unicamente a coloro che siano stati titolari di un **reddito da lavoro dipendente non superiore a 80mila euro nel periodo d'imposta 2023**. I valori di cui sopra dovranno essere corrisposti **in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali**, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Si ricorda che su tali importi è **previsto il versamento dei contributi, sia a carico della parte datoriale, sia a carico del lavoratore**.

ARTICOLO 1, COMMI DA 21 A 25 – DETASSAZIONE DEL LAVORO DI ALCUNE CATEGORIE (Turismo e pubblici esercizi)

Viene disposto che, per sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo **non superiore a euro 40.000** nel periodo d'imposta 2023,

- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
- del comparto turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,

è riconosciuto un **trattamento integrativo speciale**, che **non concorre alla formazione del reddito**, pari al **15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi**.

Il sostituto d'imposta riconosce tale trattamento integrativo speciale **su richiesta del lavoratore** che deve attestare, per iscritto, l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.

Le somme erogate devono essere indicate nella certificazione unica (CU) e il sostituto d'imposta recupera il credito maturato a seguito dell'erogazione del trattamento integrativo speciale attraverso compensazione.

ARTICOLO 1, COMMA 44 – POSTICIPAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA PLASTIC TAX E DELLA SUGAR TAX

Modificando l'articolo 1, comma 652, della legge 160/2019, viene stabilito che la così detta plastic tax entri in vigore dal 1° luglio 2024 anziché, come da ultimo disposto, dal 1° gennaio 2024.

Modificando l'articolo 1, comma 676, della legge 160/2019, viene stabilito che la così detta sugar tax entri in vigore dal 1° luglio 2024 anziché, come da ultimo disposto, dal 1° gennaio 2024. [...]

ARTICOLO 1, COMMA 45 – INNALZAMENTO ALIQUOTA IVA PER TALUNI PRODOTTI IGIENE FEMMINILE E PER LA PRIMA INFANZIA

Vengono **abrogati** i numeri 1-quiuis) e 1-sexies), della parte II-bis, della Tabella A, allegata al Dpr 633/1972 che **prevedevano l'applicazione dell'aliquota Iva del 5 per cento su alcuni prodotti.**

Tabella riepilogativa:

Tipologia prodotto	Fino al 31/12/2023	Dal 01/01/2024
Prodotti assorbenti e ai tamponi per la protezione dell'igiene femminile nonché alle coppette mestruali;	Aliquota IVA al 5%	Aliquota IVA al 10%
Latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto, ecc.;		
Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;		
Pannolini per bambini;		
Seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.		Aliquota IVA al 22%

ARTICOLO 1, COMMA 46 – RIDUZIONE DELL'IVA APPLICABILE SUL PALLET

Viene previsto che quanto disposto dall'articolo 1, comma 73, della legge 197/2022, che stabilisce che in deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, **per l'anno 2023 i pellet sono soggetti all'aliquota Iva del 10 per cento, si applica anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.**

ARTICOLO 1, COMMI DA 49 A 51 – DIFFERIMENTO QUOTE DI ECCEDEZZA DEDUCIBILI DERIVANTI DA PERDITE SU CREDITI BANCARI E ASSICURATIVI

Viene differita una porzione degli interessi deducibili da parte degli enti creditizi e finanziari e delle imprese assicurative. In particolare, viene differita la deduzione di una quota pari al:

- 1% dell'ammontare dei componenti negativi al 31 dicembre 2024, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo;
- 3% dell'ammontare dei componenti negativi al 31 dicembre 2026, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

Il differimento ha rilevanza sia ai fini IRES che IRAP.

ARTICOLO 1, COMMI 52 E 53 – RIDETERMINAZIONE VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Vengono estese le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 448/2001, prevedendo la possibilità di **rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricoli posseduti alla data del 1° gennaio 2024, ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, del Dpr 917/1986.**

Le **imposte sostitutive**, nella misura unica del **16 per cento**, devono essere versate entro il 30 giugno 2024, anche in tre rate annuali di pari importo, sempre a decorrere dal 30 giugno 2024 maggiorando le rate successive alla prima degli interessi nella misura del 3 per cento annuo. Deve essere redatta **apposita perizia giurata** sempre entro la data del 30 giugno 2024.

Per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Dpr 917/1986, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base a quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, lettera a), sempre del Dpr 917/1986, con riferimento al mese di dicembre 2023.

ARTICOLO 1, COMMA 54 – TAX CREDIT CINEMA

Vengono modificati gli articoli 13, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, che reca la «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo».

Modificando l'articolo 13, comma 5, viene stabilito che con il previsto decreto del Ministro della cultura, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo «fra tutte o alcune delle tipologie di contributi» previsti dalla legge e non più, quindi, fra le tipologie di contributi previsti dalla legge, rimanendo fermo che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo. [...].

ARTICOLO 1, COMMA 59 – MODIFICHE ALL'ARTICOLO 68 DEL DPR N. 917 DEL 1986 IN TEMA DI PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

All'articolo 68 del DPR n. 917 del 1986, che disciplina le **modalità di determinazione delle plusvalenze**, viene inserito il nuovo comma 2-bis che stabilisce che le plusvalenze di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 67 del DPR n. 917 del 1986, che riguardano **la cessione di partecipazioni qualificate**, purché **diverse da quelle derivanti da partecipazioni qualificate in imprese aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato**, per il 5 per cento del loro ammontare sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. Qualora le minusvalenze dovessero essere superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, ma a condizione che tale eccedenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate.

Le disposizioni di cui sopra si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate che risultano avere i requisiti così detti “Pex”, di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR n. 917 del 1986, che sono poste in essere da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), sempre del DPR n. 917 del 1986, che siano

- privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
- residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e
- siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società.

ARTICOLO 1, COMMA 63 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI

Modificando l’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, che disciplina le **locazioni brevi**, viene stabilito che ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve **si applica la cedolare secca**, di cui all’articolo 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, **con l’aliquota del 26 per cento in caso di opzione per tale imposta sostitutiva**. Tale aliquota è **ridotta al 21 per cento** per i redditi che derivano dai contratti di locazione breve **relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente con la dichiarazione dei redditi**.

Modificando il comma 5, del già citato articolo 4, viene disposto che nel caso in cui nell’incasso del canone di locazione avvenga attraverso l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, la ritenuta del 21 per cento che tali soggetti devono operare è operata a titolo d’acconto. [...]

ARTICOLO 1, COMMI DA 64 A 66 – PLUSVALENZE REALIZZATE IN CASO DI CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI BENI IMMOBILI

Viene modificato l’articolo 67, comma 1, del DPR n. 917 del 1986, a cui viene aggiunta la lettera b-bis) che dispone che **sono redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili con riferimento ai quali il cedente o gli altri aventi diritto hanno eseguito interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. “Superbonus”)**, che siano conclusi da **non più di dieci anni al momento della cessione**. Sono esclusi dalla fattispecie appena indicata gli immobili:

- acquisiti per **successione** e
- quelli che sono **stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti la cessione** o, se tra la data di acquisto o costruzione e la cessione intercorra un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Modificando l’articolo 68, comma 1, del DPR n. 917 del 1986, viene stabilito che anche la plusvalenza di cui alla nuova lettera b-bis), del comma 1, dell’articolo 67, sempre del DPR n. 917 di cui si è appena detto sopra, è data dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e che nel caso in cui gli immobili in questione siano acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Viene però ora disposto che per gli immobili di cui alla sopra indicata lettera b-bis), del comma 1, dell'articolo 67, del DPR n. 917 del 1986 (immobili, n.d.r.) , nella determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso di interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. "Superbonus") conclusi da **non più di cinque anni**, all'atto della cessione non si tiene conto delle spese relative a tali interventi se si è usufruito della agevolazione nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 .

Se gli interventi si sono conclusi **da più di cinque anni** al momento della cessione del bene immobile, nella determinazione dei costi relativi al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, sempre se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020.

Sempre per i beni di cui alla nuova lettera b-bis), del comma 1, dell'articolo 67, del DPR n. 917 del 1986, acquisti o costruiti, al momento della loro cessione, **da oltre cinque anni**, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione determinato come si è detto sopra, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle plusvalenze che sono realizzate in base alle norme di cui sopra si è detto, viene stabilito possa essere applicata **l'imposta sostitutiva dell'IRPEF** di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005, che, si ricorda, è del **26 per cento**.

Le nuove disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024.

ARTICOLO 1, COMMA 71 – NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI IMU

Viene fornita una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019 , che dispone che **sono esenti da IMU**, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli **immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati** diversi dalle società, trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, **purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.** [...]

ARTICOLO 1, COMMA 77 – IVA SULLE CESSIONI DI BENI A SOGGETTI DOMICILIATI E RESIDENTI FUORI DALLA UE

Viene modificato l'articolo 38-quater, del DPR n. 633 del 1972, al fine di ridurre da euro 154,95 (300 mila lire) ad **euro 70,00 il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dalla UE**, poste in essere nei confronti di viaggiatori domiciliati o residenti fuori dalla UE, che **possono essere effettuate senza pagamento dell'IVA**. Tali nuove disposizioni si applicano alle cessioni effettuate **a decorrere dal 1° febbraio 2024**.

ARTICOLO 1, COMMI DA 78 A 84 – ADEGUAMENTO DEL VALORE DELLE RIMANENZE INIZIALI DI BENI

Viene stabilito che i soggetti esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono procedere **all'adeguamento delle rimanenze iniziali di beni** di cui all'articolo 92 del DPR n. 917 del 1986, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

L'adeguamento in commento può essere effettuato:

1. attraverso l'**eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi** (*in caso di magazzini valutati in surplus, n.d.r.*) nonché
2. mediante l'iscrizione di esistenze **iniziali in precedenza omesse** (*in caso di magazzini valutati in peius, n.d.r.*).

Nel **primo caso**, e cioè di eliminazione delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento: **-dell'IVA**, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023, all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione che deve essere stabilito, per le diverse attività, attraverso apposito decreto; l'aliquota media IVA è data dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

-di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, nella misura del **18 per cento** della differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità di cui all'alinea precedente e il valore eliminato.

Nel **secondo caso**, e cioè di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, nella misura del 18 per cento del valore iscritto**.

L'adeguamento in commento va richiesto **in sede di dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, mentre le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo di cui:

-la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e

-la seconda rata entro il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

In caso di mancato pagamento nei predetti termini, vi è l'iscrizione a ruolo delle somme non pagate, degli interessi e delle sanzioni.

L'adeguamento:

-non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere,

-rileva ai fini civili e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023,

-nel limite del valore iscritto o eliminato, **non può essere utilizzato ai fini accertativi** con riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 30 settembre 2023;

-non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio qui in commento (1° gennaio 2023).

AI fini dell'accertamento, delle sanzioni e del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

ARTICOLO 1, COMMI 86 E 87 – SUPERBONUS E RENDITA CATASTALE DELL'IMMOBILE

Viene disposto che, utilizzando liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie e interoperatività e analisi delle banche dati, l'agenzia delle Entrate **procede alla verifica della presentazione, ove prevista, delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite catastali**, con riferimento agli immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il così detto Superbonus.

L'agenzia delle Entrate, nei casi di mancata dichiarazione, può inviare al contribuente apposita **comunicazione per l'adempimento spontaneo**.

ARTICOLO 1, COMMA 88 – AUMENTO PERCENTUALE RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI CHE FANNO BENEFICIARE DI DEDUZIONI O DETRAZIONI

Viene modificato l'articolo 25 del Dl 78/2010 che dispone che le banche e le Poste Italiane S.p.a. devono operare una **ritenuta dell'8 per cento** a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, portando tale aliquota della ritenuta **d'acconto dall'8 all'11 per cento a decorrere dal 1° marzo 2024**.

ARTICOLO 1, COMMA 89 E 90 – RITENUTA A CARICO DEI SOGGETTI CHE CORRISPONDONO PROVVISORIE

Viene modificato l'articolo 25-bis del Dpr 600/1973 al fine di prevedere che le **ritenute che i sostituti d'imposta devono applicare all'atto del pagamento di prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari**, devono essere applicate anche agli **agenti di assicurazione** per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° aprile 2024.

ARTICOLO 1, COMMA 91 – MODIFICHE ALL'IVIE E ALL'IVAFE

Viene modificato l'articolo 19 del Dl 201/2011, che dispone in merito all'imposta sul valore degli **immobili situati all'estero (Ivie)**, al fine di stabilire che **l'aliquota dell'imposta è elevata dallo 0,76 per cento all'1,06 per cento**.

Aggiungendo il comma 20-bis all'interno del citato articolo 19 del Dl 201/2011, viene stabilito che dal 2024 **l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)** è elevata dal 2 al 4

per mille annuo del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

ARTICOLO 1, COMMA 92 – MODIFICHE AL DPR 917/1986 IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI REDDITI

Viene modificato l'articolo 9, comma 5, del Dpr 917/1986, che dispone che ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle **cessioni a titolo oneroso** valgono anche per gli **atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società**, al fine di specificare che tali disposizioni si applicano laddove non è previsto diversamente.

Viene modificato l'articolo 67, comma 1, lettera h), del Dpr 917/1986, che stabilisce che **sono redditi diversi**, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, **i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto** (*diritto reale che consente all'usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare – compresi i frutti - , con l'obbligo di non mutare la destinazione economica (art. 981 cod.civ., n.d.r.)*), **e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione**, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende. **Vengono ora inclusi nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento, e cioè enfiteusi, superficie, uso, servitù.**

Viene modificato l'articolo 68, comma 7, lettera d), del Dpr 917/1986, che dispone in merito alla determinazione delle plusvalenze per le **cessioni di metalli preziosi**, per prevedere che per tali cessioni in mancanza della documentazione di acquisto le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo di cessione e non più, quindi, in misura pari al 25 per cento del corrispettivo di cessione come previsto precedentemente.

ARTICOLO 1, COMMA 93 – IMMATRICOLAZIONE E VOLTURA DI VEICOLI ANCHE NUOVI, OGGETTO DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIO A TITOLO ONEROSO

Viene modificato l'articolo 1 del Dl 262/2006, inserendo il comma 9-ter che dispone che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del Dpr 633/1972, e cioè dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 9-bis, del medesimo articolo 1 del Dl 262/2006.

Tali commi prevedono, sostanzialmente, **obblighi di trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 che deve recare, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta in occasione della prima cessione interna e la verifica da parte dell'agenzia delle Entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento Iva mediante modello F24-elementi identificativi (c.d. Elide).**

È necessario apposito provvedimento attuativo.

ARTICOLO 1, COMMA DA 94 A 96 – VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE

Viene modificato l'articolo 37, comma 49-bis, al fine di prevedere l'obbligo di **utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail.**

Viene aggiunto all'appena citato articolo 37, il comma 49-quater che dispone che per **i contribuenti che risultano avere iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi** affidati agli agenti della riscossione per importi **complessivamente superiori a euro 100.000**, per i quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o
- non siano in essere provvedimenti di sospensione,

è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite modello F24.

Tale previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate e inoltre trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 49-ter e 49-quater dello stesso articolo 37 del Dl 223/2006, che prevedono, rispettivamente, che l'agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, e che, qualora in esito a tale attività di controllo, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al contribuente.

Viene modificato l'articolo 11, comma 2, lettera a), del Dl 66/2014, che dispone che **i versamenti in compensazione sono eseguiti esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate qualora, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero**, al fine di prevedere che tali versamenti in compensazione tramite modello F24 siano eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'agenzia delle Entrate nel caso in cui siano effettuate compensazioni.

Di conseguenza viene abrogata la lettera b), del comma 2, dell'articolo 11 del Dl 66/2014 che disponeva che i versamenti sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Sono necessari appositi provvedimenti e le disposizioni di cui ai commi qui in commento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Tabella riepilogativa:

Restrizione alla compensazione	Descrizione	Decorrenza
Divieto di compensazione con carichi di ruolo o accertamenti esecutivi scaduti, di importo complessivo superiore a 100.000 euro	<p>Divieto di compensazione (orizzontale) in presenza di carichi di ruolo scaduti. Se sono presenti carichi di ruolo per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro, la compensazione è vietata anche per l'eccedenza.</p> <p>I ruoli o gli accertamenti esecutivi devono riguardare "imposte erariali e relativi accessori": sono esclusi i ruoli inerenti a tributi locali, contributi previdenziali e INAIL. Invece, vi rientrano i carichi inerenti ad imposte sui redditi, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, addizionali comunali e regionali, IRAP, IVA, registro, successioni, donazioni, ipotecarie e catastali.</p> <p><i>Esempio: un contribuente ha carichi di ruolo per 150.000,00 euro e dispone di 170.000,00 euro di crediti compensabili, l'unico modo per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.</i></p> <p>N.B. Non viene modificato l'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, che già contempla un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti, con riferimento ai carichi di ruolo superiori a 1.500,00 euro.</p>	Dal 1° luglio 2024. Quindi per le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2024.
Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 contenenti compensazioni	<p>Modifica il comma 49-bis dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. L. 4 agosto 2006 n. 248) e l'art. 11, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (conv. L. 23 giugno 2014 n. 89), estendendo l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per l'invio degli F24 contenenti compensazioni orizzontali. Si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.</p> <p>I versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.</p> <p>Abrogata la lett. b) del suddetto art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che prevedeva l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione degli F24 a saldo zero.</p>	Per le compensazioni "orizzontali" nei modelli F24 presentati a partire dal 1° luglio 2024.
Termine iniziale per la compensazione dei crediti INPS e INAIL	<p>In relazione alla compensazione dei crediti INPS e INAIL, oltre all'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, inserendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, viene introdotto anche un termine iniziale per la compensazione di tali crediti.</p>	La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL.
Divieto di compensazione, in caso di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di cessazione della partita IVA	<p>Prevede l'estensione della disciplina relativa ai controlli sulle false partite IVA di cui all'art. 35 co. 15-bis.2 del DPR 633/7229 anche al caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia notificato dall'ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.</p>	É preclusa la compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali e contributivi mediante F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA , anche nel caso in cui il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sia emesso in forza delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 15-bis.1, del D.P.R. n. 633/72 (in conseguenza della mancata comparizione del contribuente alla richiesta dell'ufficio o di esito negativo dei controlli documentali effettuati).

ARTICOLO 1, COMMA 97 – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTI E COMPENSAZIONI

Viene modificato l'articolo 17 del Dlgs 241/1997, all'interno del quale viene inserito il comma 1- bis che dispone che la **compensazione di crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps può essere effettuata:**

- dai **datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo** a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la **contribuzione agricola unificata** [...];
- dai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Inps**, [...].

Viene altresì disposto che sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'Inps.

Sono necessari provvedimenti attuativi.

Viene anche inserito il nuovo comma 1-ter, sempre all'interno dell'articolo 17, del Dlgs 241/1997, che stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

ARTICOLO 1, COMMA 99 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Viene modificato l'articolo 35 del Dpr 633/1972, che disciplina le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, introducendo il comma 15-bis.3 che dispone [...], la partita Iva può essere [...] richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, **solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a euro 50.000 e che in caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente alla cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a euro 50.000, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.**

ARTICOLO 1, COMMA 100 – COOPERAZIONE APPLICATIVA E INFORMATICA PER IL POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI RECUPERO COATTIVO

All'interno del Dpr 602/1973, viene inserito l'articolo 75-ter che dispone che, in coerenza con quanto previsto dalla delega fiscale, legge 111/2023, **l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.**

Sono necessari uno o più decreti.

ARTICOLO 1, COMMI DA 101 A 111 – OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE IMPRESE CONTRO EVENTI CATASTROFALI

Viene stabilito che **le imprese**

- **con sede legale in Italia** e quelle
- con sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia,

tenute all'iscrizione nel registro delle imprese devono stipulare entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione "Attivo", voce "B-II", numeri 1) (terreni e fabbricati), 2) (impianti e macchinario) e 3) (attrezzature industriali e commerciali), del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici che si verifichino sul territorio nazionale, intendendo per tali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Escludendo dal novero dei soggetti obbligati all'assicurazione le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (**imprenditori agricoli**), con riferimento alle quali rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge 234/2021, che ha sostanzialmente istituito un "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità", viene stabilito che, **relativamente alle imprese che non adempiono all'obbligo assicurativo in commento, si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario** a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Disponendo che per l'eventuale scoperto il contratto assicurativo deve prevedere una **franchigia non superiore al 15 per cento del danno**, si segnala in questa sede che viene anche disposto **che il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.**

ARTICOLO 1, COMMA 179 - INDENNITÀ IN CASO DI CONGEDO PARENTALE

L'articolo 1, comma 179 dispone, per i genitori che fruiscono **alternativamente del congedo parentale**, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità **pari dell'80% della retribuzione per un mese entro il 6° anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60% (in luogo dell'attuale 30%) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%.**

Pertanto:

- Fino al **31 dicembre 2023**, l'art. 34 prevedeva **3 mesi di congedo parentale per ciascun genitore** da fruire entro il **dodicesimo anno di vita del figlio**. Questi tre mesi alla luce di quanto disposto dalla legge n. 197/2022 erano coperti da un'indennità così ripartita:
 1. per il **1° mese** di congedo fruito, un'indennità pari **all'80%** della retribuzione, sempreché tale mese fosse fruito entro il **6° anno** di vita del bambino e per i genitori che terminavano il periodo di congedo di maternità **successivamente al dicembre 2022**;

2. un'indennità pari al **30%** della retribuzione, **per i restanti mesi**; misura riconosciuta anche in caso di fruizione tra il **6° e il 12° anno** di vita del bambino.
- Dal **1° gennaio 2024**, l'indennità spettante in caso di fruizione del congedo parentale, è così modificata:
1. per il **1° mese** di congedo fruito, un'indennità pari **all'80%** della retribuzione, sempreché tale mese sia fruito entro il **6° anno** di vita del bambino;
 2. per **1 mese ulteriore al primo**, un'indennità pari **all'60% della retribuzione**, sempreché tale mese sia fruito entro il 6° anno di vita del bambino; per il solo **anno 2024**, la misura dell'indennità di cui trattasi, è pari **all'80% della retribuzione**;
 3. per **l'ultimo mese dei 3 spettanti**, un'indennità pari al **30%** della retribuzione, per i restanti mesi; tale misura è riconosciuta anche in caso di fruizione **tra il 6° e il 12° anno** di vita del bambino.

Da notare, però, che la nuova misura di sostegno trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

Resta fermo che il totale dei mesi spettanti per **congedo parentale è quello più ampio previsto all'art. 32 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.**

Sin qui si è trattato degli aspetti economici dell'assenza per congedo parentale; altra questione è il complesso della normativa sul diritto al congedo parentale. Al riguardo, il citato art. 32 fissa, per ogni bambino:

- nei primi suoi **12 anni di vita**,
- un totale di **10 mesi complessivi di congedo parentale da ripartire tra i genitori**,
- con la possibilità di **arrivare a 11 complessivi** qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato **non inferiore a 3 mesi**.
- Nell'ambito del limite di **10 mesi** (o 11, nell'ipotesi accennata), il diritto di astenersi dal lavoro compete:
 - a) alla **madre** lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a **6 mesi**;
 - b) al **padre** lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a **6 mesi, elevabile a 7** (e totale complessivo a undici mesi);
 - c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a **11 mesi, qualora vi sia un solo genitore** ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

ARTICOLO 1, COMMA DAL 180 AL 182 - DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI

L'articolo 1, commi 180-182 prevede, per:

- **i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026,**

Un esonero del 100% dei contributi previdenziali (IVS) a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile.

In via sperimentale, per:

- **l'anno 2024,**

Tale esonero è riconosciuto **anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, ad esclusione dei rapporti di lavoro **domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.**

Sotto l'aspetto soggettivo, posso fruire dell'agevolazione, le lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico con contratto a **tempo indeterminato.**

In sostanza, possono accedere al beneficio in trattazione le madri:

- con **3 o più figli**, fino al **compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo**, oppure
- con **2 figli**, fino al mese del **compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo** (in via sperimentale per il solo anno **2024**);
- nella misura del 100% dei contributi IVS a carico della dipendente;
- nel **limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile**;
- È escluso il rapporto di lavoro **domestico.**

L'esonero introdotto, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e **non è pertanto soggetto all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.**

La norma **fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche**, al fine di non penalizzare la posizione previdenziale delle lavoratrici.

**ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DELLA LAVORATRICE MADRE AVENTE DIRITTO
ALL'ESONERO.**

**LAVORATRICI MADRI - DATI ANAGRAFICI FIGLI
(ART. 1 comma 180 L. n. 213/2023)**

**Autocertificazione
Decontribuzione delle lavoratrici con figli**

Per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, viene riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a suo carico. La decontribuzione spetta, nel limite massimo annuo di euro 3.000 da riparametrare su base mensile alle seguenti lavoratrici:

– per le madri di 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (solo per l'anno 2024);

– per le madri con 3 più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Dichiarazione

la sottoscritta _____

Nata a _____ il _____ C.F. _____

Dipendente/collaboratore dell'Azienda _____

Ai fini dell'applicazione della decontribuzione totale IVS, a decorrere dal 2024

Dichiara:

di essere madre ed elenca i nominativi e i codici fiscali dei figli che danno titolo a quanto sopra:

	Nome Cognome	sex	data e comune nascita	Codice Fiscale
1	_____	(M/F)	_____	_____
2	_____	(M/F)	_____	_____
3	_____	(M/F)	_____	_____
4	_____	(M/F)	_____	_____
5	_____	(M/F)	_____	_____

La Sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Regolamento UE n. 2016/679)

La sottoscritta dichiara inoltre di essere informata che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma della lavoratrice

ARTICOLO 1, COMMA 183 – ISEE

Viene stabilito che nella determinazione dell'Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono esclusi, fino al valore complessivo di euro 50.000, i **Titoli di Stato** di cui all'articolo 3 del Dpr 398/2003, tra cui rientrano i **Buoni ordinari del Tesoro (Bot)** fino a 12 mesi, i **Ctz (Certificati del tesoro zero-coupon)** di 24 mesi, i **Buoni del tesoro poliennali (BTP)**, i **Certificati di credito del Tesoro (Cct)**, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito da garanzia dello Stato. Nelle more delle modifiche al citato regolamento, resta pertanto immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024 permane l'obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari declinati all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare. Nelle more delle modifiche al citato regolamento, resta pertanto immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, **con la conseguenza che nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024 permane l'obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari** declinati all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 **e posseduti al 31 dicembre 2022** dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.

ARTICOLO 1, COMMA 296 – CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO MERCI

Viene disposto che il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del DI 144/2022, **è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022**, nel limite massimo di euro 20 milioni per l'anno 2024, ma non si applica il comma 1-bis del citato articolo 14.

Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore dal 30 dicembre 2023.

Si ricorda che l'articolo 14, comma 1, lettera a), del DI 144/2022, riconosce **un credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuano attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate**, sono munite della **licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio** e sono **iscritte nell'elenco appositamente istituito, nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio, al netto dell'Iva, impiegato nei veicoli utilizzati, di categoria euro 5 o superiore, comprovato dalle relative fatture d'acquisto.**

Il terzo periodo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 14, destina eventuali somme residue, una volta soddisfatte le istanze per il credito d'imposta di cui si è detto in precedenza, **al riconoscimento di un credito d'imposta alle medesime imprese di cui si è detto sopra, nella misura massima del 12 per cento per la spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022, comprovata mediante le relative fatture, per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli utilizzati, di categoria euro 5 o superiore.** Tale credito d'imposta viene ora esteso anche al **mese di luglio 2022**. [...]

ARTICOLO 1, COMMA 298 – RISORSE NON IMPIEGATE DEL FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA

Viene stabilito che le risorse non impiegate del Fondo straordinario per gli interventi a sostegno dell’editoria di cui all’articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 234/2021, **possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025** ai sensi dell’articolo 1, commi 376 e 377 sempre della legge 234/2021.

Si ricorda che il Fondo di cui sopra è destinato:

- a incentivare gli **investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione**, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media;
- a sostenere le **ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali** e a sostegno della domanda di informazione.

ARTICOLO 1, COMMA 319 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI

Viene stabilito che il credito d’imposta riconosciuto a favore delle **imprese editrici di quotidiani e periodici**. [...]

Lo Studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni,

Cordiali saluti.

Villa Poma di Borgo Mantovano (MN), li 31/01/2024

Sbreviglieri, Rag. Marco



Sbreviglieri, Dott. Claudio

